

## ***Regolamento delle Commissioni Consultive e dei Gruppi di studio***

*(approvato con delibera di Consiglio del 17 ottobre 2013)*

### ***Art. 1 Ambito di applicazione***

Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni Consultive e dei Gruppi di studio che il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Trapani (d'ora in avanti Consiglio) può istituire per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, culturali e sociali.

### ***Art. 2 Scopi delle Commissioni Consultive e dei Gruppi di studio***

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 42 del R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925, intende regolamentare la costituzione delle Commissioni (d'ora in avanti Commissioni) consultive e Gruppi di studio per l'approfondimento di tematiche di interesse professionale, allo scopo di contribuire allo sviluppo del ruolo professionale, all'interscambio professionale, alla conoscenza reciproca ed all'aggiornamento tra i propri iscritti, nonché consentire una più diretta partecipazione all'attività istituzionale, informativa e propositiva dell'Ordine a supporto dell'esercizio professionale. Nel contempo ha lo scopo di fornire al Consiglio dell'Ordine un supporto di carattere operativo attraverso la figura di elementi conoscitivi e di approfondimenti al fine di potere sviluppare attività o eventi utili alla professione di ingegnere.

Ciascuna Commissione e Gruppo di studio hanno carattere consultivo e quindi forniscono proposte ma non sono organo titolato a prendere decisioni, che spettano univocamente al Consiglio dell'Ordine.

### ***Art.3 Istituzione della Commissione Consultiva***

Le Commissioni sono individuate per macro aree tematiche. Il numero e le aree tematiche di competenza delle Commissioni sono determinate dal Consiglio.

Il Consiglio, anche su proposta di uno o più iscritti, qualora ritenga opportuno approfondire o proporre metodiche comportamentali, procedure o interventi di tutela, per qualsivoglia settore di attività o interesse riguardante l'ambito professionale dell'ingegnere, anche in aggiunta a quelle precedentemente istituite, può promuovere la costituzione di ulteriori Commissioni.

L'istituzione di una Commissione è effettuata con delibera del Consiglio e resa pubblica, per la necessaria visibilità, trasparenza e risonanza dell'attività dell'Ordine, secondo gli usuali mezzi di informazione interna.

### ***Art. 4 Funzioni delle Commissioni Consultive***

Le Commissioni potranno svolgere le seguenti attività:

- Studiare e approfondire leggi e norme;
- Esaminare e effettuare proposte riguardanti le problematiche sulle prestazioni professionali;
- Produrre relazioni, studi, documenti, articoli tematici da divulgare attraverso i canali informativi dell'Ordine;
- Organizzare eventi quali seminari, incontri tecnici, convegni, visite a luoghi d'interesse e similari.

L'attività così svolta di elaborazione, studio, approfondimento va proposta al Consiglio, nell'ambito del settore di competenza specifica, per le azioni ed iniziative finalizzate a:

1. rivalutare e tutelare il titolo e l'attività professionale degli ingegneri secondo le attribuzioni previste dalle vigenti leggi in materia;

2. favorire l'aggiornamento culturale e professionale degli iscritti negli specifici settori o aspetti dell'esercizio professionale;
3. esprimere pareri di consulenza sulle materie di competenza, in risposta a richieste del Consiglio sia dirette che a seguito di quesiti proposti da altri organismi interni od esterni;
4. garantire una sempre maggiore presenza dell'ingegnere nelle iniziative pubbliche di confronto;
5. Promuovere e sviluppare la formazione di una sempre maggiore coscienza professionale nei colleghi;
6. Evidenziare e trattare le problematiche che interessano la categoria alla luce dello sviluppo della tecnica e di nuove tecnologie e nel contempo sollecitare il necessario adeguamento del ruolo sociale svolto dall'ingegnere;
7. Stimolare la definizione di una regolamentazione nazionale, nell'ambito del lavoro di dipendenza, sull'assunzione di responsabilità dell'ingegnere in relazione a tutte le realizzazioni e progetti da questo elaborati che rivestono specifica competenza professionale;
8. Attivare ogni altra iniziativa che si ritenesse opportuna per meglio perseguire gli scopi istitutivi dell'Ordine.

Le Commissioni possono richiedere al Consiglio di pubblicizzare le problematiche di cui sopra, sollecitando l'interesse necessario e raccogliendo proposte e suggerimenti da parte degli iscritti.

Entro 30 (trenta) giorni dall'insediamento, ogni Commissione redige un programma dei lavori e le relative modalità di attuazione.

Il programma e le relative strategie di attuazione potranno essere successivamente integrate e modificate con obiettivi intermedi a cadenza temporale più ristretta.

Il programma e le relative strategie di attuazione saranno sottoposte all'esame del Consiglio per valutarne la valenza degli obiettivi e per la ratifica, garantendo i mezzi per l'attuazione e promuovendo l'adesione ed il sostegno da parte degli iscritti. Le Commissioni in ogni caso non hanno rilevanza esterna autonoma.

#### ***Art. 5 – Istituzione, durata e scioglimento delle Commissioni Consultive***

La Commissione si istituisce e si insedia ad ogni rinnovo del Consiglio, che può deliberare altresì l'istituzione di Commissioni relative a nuove e/o diverse aree tematiche.

Ciascuna Commissione, salvo eventuale scioglimento anticipato disposto dal Consiglio, dura in carica dalla data di costituzione della stessa da parte del nuovo Consiglio fino alla scadenza dello stesso.

L'eventuale scioglimento della Commissione, prima della scadenza naturale, può avvenire per evidenti ragioni di mancato interesse o di inattività, per motivata decisione del Consiglio, ovvero per motivata proposta da parte del Coordinatore della Commissione stessa e con specifico deliberato del Consiglio.

Di concerto con i Consigli di altri Ordini professionali potranno essere istituite Commissioni o Gruppi misti, per l'esame congiunto di argomenti di interesse comune.

#### ***Art. 6 - Composizione della Commissione Consultiva***

Il Consiglio determina il numero dei componenti delle singole Commissioni consultive, con un minimo di cinque componenti.

Ogni iscritto ha diritto di offrire la propria disponibilità e il proprio contributo per la promozione degli interessi dell'Ordine professionale, chiedendo di partecipare ai lavori della Commissione prescelta, impegnandosi responsabilmente a presenziare con regolarità alle riunioni di lavoro indette, adoperandosi a sostenere i propositi e programmi assunti in seno alla Commissione ed a

garantire un fattivo contributo per la loro attuazione tramite la propria disponibilità e competenza professionale, ed in generale ad offrire il massimo impegno per lo sviluppo dell'Ordine.

La disponibilità va resa dall'iscritto previo inoltro di comunicazione a mezzo e-mail alla segreteria dell'Ordine, affinché venga presa in esame nella prima seduta utile del Consiglio. L'accettazione dell'adesione verrà comunicata all'interessato e pubblicata dalla segreteria unitamente all'elenco dei componenti della singola Commissione.

Quantunque valga il principio che ciascuno può dare il proprio contributo ai lavori di qualsiasi Commissione, sarà privilegiata la partecipazione ai lavori di ciascuna Commissione specifica agli iscritti che possiedono provata esperienza nel settore e che ottengano giudizio di idoneità; a tal fine il richiedente deve dimostrare requisiti professionali e/o esperienza e/o qualsiasi altra informazione ritenuta utile e adeguata all'ambito tematico della Commissione per la quale si chiede la nomina.

La formalizzazione dell'iscrizione avviene previa pieno accertamento delle suddette condizioni.

I Componenti partecipano responsabilmente alle iniziative ed alle attività della Commissione, intervenendo assiduamente con toni di collaborazione e mantenendo sempre un comportamento tale da non ostacolare i lavori della stessa; comportamento contrario può costituire motivato giudizio del Coordinatore della Commissione per promuovere presso il Consiglio la procedura di cancellazione da Componente.

I Componenti possono essere iscritti o cancellati anche durante la vita della Commissione.

Il componente di una Commissione può decadere solo per prolungata ed ingiustificata assenza o per esplicite dimissioni, ovvero per ragioni disciplinari deliberate dall'organo disciplinare.

La decadenza di un componente deve risultare a verbale e diverrà esecutiva solo dopo la ratifica del Consiglio, cui resta la motivata facoltà di respingerla.

Il Componente cancellato potrà inoltrare richiesta di partecipazione ad altra e diversa Commissione, ovvero potrà richiedere una nuova adesione alla medesima Commissione, ove la cancellazione sia dipesa da impedimenti logistici e non volontari dello stesso.

Le presenze alle sedute della Commissione dovranno risultare dai verbali, redatti da un segretario, scelto tra i componenti.

#### ***Art. 7 – Coordinatore: suoi compiti e responsabilità***

Contestualmente alla delibera di istituzione di una Commissione, il Consiglio dell'Ordine nomina il Coordinatore, con il compito di rappresentare la Commissione, il quale risponde del proprio operato al Consiglio dell'Ordine per il tramite del Consigliere Delegato. Nomina ad ogni seduta il componente di Commissione che funge da Segretario verbalizzante.

Il Coordinatore è responsabile dei lavori della Commissione e pertanto ha i seguenti compiti:

- Organizzare i lavori in sinergia con il Delegato e presenziare le riunioni;
- Convocare, estendendole a tutti i componenti, le riunioni periodiche della Commissione da svolgersi obbligatoriamente nei locali messi a disposizione dell'Ordine, previa consultazione della Segreteria;
- Delineare le attività della Commissione fissandone i termini temporali e redigendo un piano generale dei lavori e delle riunioni che deve tenere conto delle priorità e delle eventuali urgenze stabilite dalle direttive del Consiglio;
- Proporre la realizzazione di particolari studi e ricerche e per tale fine l'eventuale istituzione di gruppi di lavoro;
- Tenere sempre aggiornato un documento riepilogativo da trasmettere con cadenza almeno semestrale al Delegato ed elaborare la relazione finale dei lavori della Commissione;
- Curare tutti gli aspetti operativi per assicurare il miglior funzionamento della Commissione;
- Organizzare, nel più breve tempo possibile, l'attività della Commissione, elaborando, in raccordo con il Consiglio, un documento che individui gli scopi e gli obiettivi che la Commissione si propone di raggiungere;

- Sottoscrivere, unitamente al verbalizzante, il verbale delle riunioni e ogni altro documento, parere o elaborato;
- Illustrare al Consiglio dell'Ordine eventuali elaborati o documenti della Commissione o Gruppo al fine di successive eventuali pubblicazioni e divulgazioni;
- Proporre al Delegato la partecipazione alla Commissione di eventuali componenti speciali.

Il Coordinatore decade dalla carica al decadere della Commissione e può essere sollevato dal ruolo a seguito di motivata decisione del Consiglio ovvero per dimissioni motivate dello stesso. La sua sostituzione è disposta dal Consiglio dell'Ordine.

#### ***Art - 8 Compiti del Consigliere Delegato***

Il Consigliere Delegato, nominato per funzione dal Consiglio dell'Ordine, quale componente della Commissione, ha il compito di rappresentare all'interno della Commissione gli indirizzi stabiliti dal Consiglio stesso con il quale discute i metodi e gli obiettivi delle Commissioni a lui affidate; egli deve mantenerne i collegamenti tra Consiglio dell'Ordine e le Commissioni riportando gli esiti delle attività al Consiglio.

In particolare il Delegato.

- a) Opera in base alle direttive e nel quadro delle attività determinate dal Consiglio;
- b) Applica e promuove provvedimenti intesi ad agevolare, migliorare o integrare i lavori della Commissione;
- c) Presenzia ai lavori e riferisce al Consiglio circa le attività svolte, la partecipazione dei componenti ed i provvedimenti adottati o da adottare;
- d) Propone al Consiglio le deliberazioni che si rendono necessarie circa la composizione e l'attività della Commissione, con particolare riguardo ai provvedimenti che, comportando spese, rientrano nella competenza del Consiglio;
- e) Presenzia alle manifestazioni e eventi che comprendano interventi e comunicazioni della Commissione.

Il Delegato decade nel proprio compito al decadere delle Commissioni, ovvero per sua richiesta, ovvero per decisione motivata del Consiglio dell'Ordine.

#### ***Art. 9 Insediamento e Riunione della Commissione Consultiva***

La nomina a componente della Commissione viene comunicata per iscritto dal Presidente dell'Ordine, con indicazione del nominativo del Consigliere Delegato alla Commissione stessa.

L'accettazione della nomina deve pervenire, anche a mezzo e-mail, alla segreteria dell'Ordine entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina onde consentire al Consiglio di procedere, in caso di rinunce alla sostituzione dei Componenti.

Nella prima riunione della Commissione, convocata dal Coordinatore entro 30 gg dalla nomina, si dovrà procedere all'avvio della predisposizione di un programma dei lavori della Commissione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Le riunioni successive sono convocate dal Coordinatore mediante e-mail indirizzata ai componenti, al Delegato e per conoscenza al Presidente dell'Ordine, almeno cinque giorni prima o in auto convocazione nella seduta precedente, per il tramite della Segreteria.

Il Coordinatore, redige preliminarmente il calendario di massima delle riunioni, stabilendo il giorno e l'ora. Di norma la riunione deve svolgersi in orari di ufficio della Segreteria, presso la sede della stessa. La Commissione può riunirsi eccezionalmente anche in altra sede, ove sussista un comprovato motivo istituzionale.

La frequenza degli incontri deve essere tale da garantire lo svolgimento delle attività programmate e presentate al Consiglio.

Ad ogni riunione della Commissione è redatto un verbale, a cura del Segretario della Commissione, che redige e sottoscrive il verbale da depositare presso la Segreteria dell'Ordine, raccoglie le firme dei presenti sui fogli di presenza.

Il verbale è approvato dalla Commissione, all'unanimità o a maggioranza dei presenti.

### ***Art. 10 Aspetti economici***

Tutti coloro che compongono ciascuna Commissione partecipano alle attività impegnandosi a titolo gratuito e rinunciando a qualsivoglia compenso o rimborso spese.

### ***Art. 11 – Gruppi di lavoro***

Ogni Commissione può costituire uno o più gruppi di lavoro su proposta del Coordinatore della Commissione e previa presa d'atto da parte del Consiglio, finalizzati al perseguimento di attività di carattere temporaneo, con limiti temporali prestabiliti, in relazione a specifiche esigenze quali pareri, quesiti specifici su materie di interesse per la professione; il Coordinatore dovrà individuare per ciascun Gruppo di lavoro, oltre alle attività da svolgere e ai limiti temporali, un Responsabile con funzione di rappresentanza in seno alla Commissione.

I componenti di ciascun Gruppo di lavoro devono essere in numero adeguato agli scopi dell'attività da svolgere, eseguono i compiti loro assegnati dal Responsabile, apportando il proprio contributo di idee e di esperienza.

Ciascun Gruppo di lavoro termina il proprio mandato con il raggiungimento degli obiettivi stabiliti al momento della sua costituzione, che saranno sottoposti all'attenzione della Commissione.

Ciascun Gruppo di lavoro può essere sciolto dal Coordinatore della Commissione nel caso in cui l'obiettivo non venga raggiunto nei tempi auspicati, dandone comunicazione al Consiglio.

### ***Art. 12 – Gruppi di studio***

Il gruppo di studio è individuato per area tematica, non già ricompresa tra le macro aree stabilite per le Commissioni, o per qualsivoglia settore di attività o interesse riguardante l'ambito professionale dell'ingegnere, anche in aggiunta alle Commissioni, finalizzati al perseguimento di attività di carattere temporaneo, con limiti temporali prestabiliti, in relazione a specifiche esigenze o obiettivi. Il numero e le aree tematiche di competenza dei gruppi di studio sono determinate dal Consiglio.

Il Consiglio, anche su proposta di uno o più iscritti, qualora ritenga opportuno approfondire o proporre metodiche comportamentali, procedure o interventi di tutela, la cui specificità non rientra nell'ambito delle macro aree tematiche delle Commissioni istituite e non si rilevi l'interesse permanente bensì esclusivamente temporaneo della materia in argomento, può promuovere la costituzione dei gruppi di studio.

L'istituzione di un gruppo di studio è effettuata con delibera del Consiglio e resa pubblica, per la necessaria visibilità, trasparenza e risonanza dell'attività dell'Ordine, secondo gli usuali mezzi di informazione interna.

I componenti di ciascun gruppo di studio devono essere in numero adeguato agli scopi dell'attività da svolgere, eseguono i compiti loro assegnati dalla figura del Coordinatore Responsabile, apportando il proprio contributo di idee e di esperienza.

Ciascun Gruppo di studio termina il proprio mandato con il raggiungimento degli obiettivi stabiliti al momento della sua costituzione, che saranno sottoposti all'attenzione del Consiglio.

Ciascun Gruppo di studio può essere sciolto dal Consiglio su proposta del Coordinatore nel caso in cui l'obiettivo non venga raggiunto nei tempi auspicati.

### ***Art. 13 Rappresentanza dell'Ordine***

Ciascun Delegato e ciascun Coordinatore delle Commissioni tematiche, pur essendo libero di partecipare ad eventi realizzati da terzi e o a redigere articoli pubblicati da terzi, non potrà rappresentare l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani, se non autorizzato preventivamente dal Presidente dell'Ordine stesso e/o da tutto il Consiglio.

Nell'ottica di incrementare la partecipazione e la presenza degli iscritti e delle componenti dell'Ordine nelle attività esterne, di garantire adeguata visibilità e pubblicità alle iniziative del Consiglio e delle Commissioni, nonché di stimolare la collaborazione e la disponibilità degli iscritti verso il lavoro delle medesime, le attività delle Commissioni dovranno avere adeguata risonanza presso gli iscritti ed all'esterno dell'Ordine.

A tal fine il Coordinatore della Commissione redigerà, su argomenti di interesse specifico della Commissione e/o sulle attività promosse dalla stessa, le comunicazioni agli iscritti che il Presidente dell'Ordine trasmetterà dopo averle sottoposte al Consiglio.

#### ***Art. 14 Riunioni plenarie***

Per la divulgazione delle problematiche generali aventi carattere di interdisciplinarietà, al fine di istituire un momento di confronto attivo tra il Consiglio e tutte le Commissioni, è istituita una riunione semestrale di Consiglio con la partecipazione di tutti i Coordinatori delle Commissioni.

#### ***Art. 15 Riservatezza***

I Componenti delle Commissioni o dei Gruppi di studio si impegnano a mantenere la riservatezza sulle notizie di cui dovessero venire a conoscenza per effetto della loro partecipazione ai lavori. Si impegnano altresì ad informare il Consiglio dell'Ordine in merito ad eventuali conflitti di interesse.

#### ***Art. 16 Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione***

I pareri, gli elaborati, le trattazioni e le opere comunque denominate, realizzate dalle Commissioni ed i verbali delle riunioni sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell'Ordine. La decisione se e con quali modalità effettuare la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria spetta esclusivamente al Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine ha pertanto la facoltà di utilizzare, anche parzialmente, il testo originale, senza che possano essere avanzate pretese o diritti da parte degli Autori. In caso di pubblicazione, sarà fatta menzione dei nomi di tutti i partecipanti ai lavori della Commissione con eventuale specifica indicazione del nome di ogni singolo Autore, se l'elaborato è composto di parti diverse.

#### ***Art. 17 Entrata in vigore, durata e modifiche al regolamento***

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore dopo l'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed abroga e sostituisce qualsiasi prassi o regolamento preesistente in materia.

Eventuali modifiche del presente Regolamento, potranno essere apportate dal Consiglio dell'Ordine ove, su proposta motivata da parte di un qualunque soggetto che ne abbia interesse, lo stesso Consiglio ne rilevi l'effettiva esigenza.